

COMUNE DI CASTROVILLARI

Linee guida per l'installazione di apparecchiature automatiche all'interno di edifici comunali

Indice

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Natura e durata dell'uso**
- Art. 3 Beni oggetto della concessione**
- Art. 4 Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi**
- Art. 5 Concessione**
- Art. 6 Canone concessivo**
- Art. 7 Compiti e norme di sicurezza**
- Art. 8 Assicurazione e garanzie**
- Art. 9 Revoca della concessione, rinuncia e decadenza**
- Art. 10 Assistenza e manutenzione**
- Art. 11 Danni**
- Art. 12 Verifiche e lavori**
- Art. 13 Vendita di prodotti**
- Art. 14 Oneri di gestione**
- Art. 15 Imposte e tasse**
- Art. 16 Inadempimento e rilascio coattivo**
- Art. 17 Disciplina transitoria**
- Art. 18 Entrata in vigore**

ART. 1 – Finalità

- 1. Le norme delle presenti linee guida disciplinano la gestione , l'installazione e l'uso delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti e bevande collocati su spazi di proprietà comunale o nella disponibilità o uso del Comune, stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne il servizio di gestione.**
- 2. Gli spazi per la installazione di servizi e fornitura di prodotti mediante distributore sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio del personale dell'Amministrazione e dell'utenza.**
- 3. E' vietata qualsiasi altra forma di distribuzione di alimenti e/o bevande al di fuori di quanto stabilito con il presente atto.**

ART. 2 – Natura e durata dell'uso

- 1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il fornitore di prodotti mediante distribuzione automatica e la pubblica amministrazione si configura come un rapporto di natura concessorio e non può mai configurarsi come locazione, anche nel caso in cui il concessionario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dello spazio occupato.**
- 2. Lo spazio per l'installazione di distributori automatici è concesso in uso dietro pagamento del canone concessivo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.**
- 3. Il godimento dello spazio concesso decorre dalla data indicata nel relativo decreto di concessione e comunque la durata non dovrà essere superiore ad anni tre.**

ART. 3 – Beni oggetto della concessione

- 1. Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di distributori per il servizio di distribuzione di alimenti e/o bevande su aree di proprietà o nella disponibilità del Comune , o su eventuali pertinenze.**

ART. 4 – Modalità e criteri di assegnazione degli spazi

- 1. Il Comune che intende installare all'interno degli edifici comunali i distributori automatici di prodotti di cui all'art. 1 del presente regolamento, provvede a rendere note la disponibilità a concedere spazi idonei per l'installazione di detti apparecchi e le modalità per l'individuazione del gestore.**
- 2. Prima di procedere alla gara per l'aggiudicazione della concessione , il Responsabile della Sicurezza dell'ente dovrà verificare l'idoneità degli spazi.**
- 3. Nel bando di gara dovrà essere inserita la clausola relativa alla conoscenza e all'accettazione incondizionata del presente regolamento da parte dei partecipanti che dovrà risultare da apposito allegato alla domanda di partecipazione.**

ART. 5 – Concessione

- 1. Gli spazi sono dati in concessione per l'installazione di distributori automatici di alimenti e/o bevande mediante apposito decreto del Dirigente competente del Comune, emesso secondo le risultanze dell'espletamento della procedura di gara.**
- 2. A seguito del decreto di concessione ,il gestore dovrà presentare Segnalazione Certificata di Inizio di Attività ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii e dell' art. 67 del Digs. 26.3.2010 ,n. 59.**
- 3. Al decreto di concessione è allegata la nota di accettazione del presente Regolamento , firmata dal concessionario.**

4. Le spese relative all'emanazione del decreto di concessione , comprese quelle di registrazione ,se dovute, sono interamente a carico del concessionario , secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione tributaria.

ART. 6 – Canone concessivo

1. Per la concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici il concessionario deve pagare un canone concessivo. In nessun caso è ammessa la concessione in uso gratuito.
2. Il canone concessivo va versato anticipatamente all'inizio del periodo di concessione .L'amministrazione si riserva la facoltà di rateizzare il pagamento con le modalità che ritenga più opportune.
3. Il canone concessivo annuo si riferisce alle singole unità installate.
4. Il canone concessivo sarà determinato forfettariamente dall'Amministrazione Comunale sulla base dei consumi medi annuali e degli oneri a carico dell'ente derivanti dall'installazione delle predette apparecchiature . Tale importo costituisce la base d'asta per l'aggiudicazione del servizio.
5. Il canone concessivo è comprensivo del rimborso delle spese gestionali annue di cui all'art. 14 forfettizzate e non può in nessun modo essere ridotto , nemmeno nell'ipotesi in cui il fornitore abbia installato sistemi di conteggio automatico del consumo effettivo di energia elettrica, acqua o altro.

ART. 7 - Compiti e norme di sicurezza

1. Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici continuativamente 24 ore su 24 per tutto il periodo previsto dalla concessione.
2. Il servizio deve essere fornito con apparecchiature rispondenti alle norme vigenti in materia di impianti e prevenzione incendi a norma del D.LGS. 81/2008 e successive modificazioni , e rispettare i parametri di rumorosità previsti dalla legge.
3. Il concessionario è tenuto ,altresi, a rispettare tutte le norme in materia di polizia urbana , pubblica sicurezza e igienico- sanitarie. L'Amministrazione è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di autorizzazioni , nulla osta e licenze qualora richieste.
4. I distributori non devono essere installati in prossimità delle uscite di sicurezza , vani scala pianerottoli e corridoi, mentre saranno posizionati nelle vicinanze di estintori portatili o di bocchette antincendio. In mancanza il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all'installazione di estintore portatile.
5. E' in ogni caso vietato tenere in prossimità degli spazi concessi materiali e oggetti infiammabili.
6. L'allacciamento elettrico deve essere eseguito a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti e realizzato conformemente a queste. E' vietata la realizzazione di allacciamenti precari. L'eventuale allaccio idrico deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica evitando allacciamenti precari.
7. L'esecuzione dell'allacciamento di cui al comma 6 deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del Servizio Patrimonio e avviene con la supervisione di un tecnico comunale all'uopo incaricato.
8. Il concessionario deve usare gli spazi su cui insistono le apparecchiature automatiche con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo gli obblighi del conduttore.
9. Al lato del distributore devono essere installati idonei bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti.

- 1. Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature.**
- 2. Il concessionario all'atto della concessione deve dimostrare la stipulazione a propria cura e spese di apposita polizza di assicurazione contro danni causati a cose e/o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai macchinari o dai prodotti distribuiti.**

ART. 9 – Revoca della concessione ,rinuncia e scadenza

- 1. La concessione è revocata quando il concessionario:**
 - impieghi lo spazio concesso per fini non conformi alla loro specifica funzione;**
 - non osservi con carattere di continuità le condizioni per la gestione , l'uso e la manutenzione e dei distributori e degli spazi ovvero sia responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito nel presente regolamento.**
- 2. Il Comune si riserva ,altresi, la facoltà di revocare la concessione per sopravvenute esigenze organizzative , di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese di danni e/o indennizzi.**
- 3. Nel caso di cui ai commi precedenti e su richiesta del concessionario , il Comune può riservarsi di concedere una proroga ai termini di revoca per un periodo non superiore a sei mesi.**
- 4. Il concessionario può ,altresi , rinunciare alla concessione per giustificato motivo.**
- 5. Sia la revoca che la rinuncia devono essere comunicate al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima dalla data in cui la revoca o la rinuncia devono avere esecuzione.**

Art. 10 - Assistenza e manutenzione

- 1. Il servizio di assistenza e manutenzione ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale , in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.**
- 2. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e avarie il concessionario deve apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico contenente i recapiti telefonici e i nominativi degli incaricati che provvedono alla riparazione.**
- 3. Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro le 48 ore dall'avvenuta segnalazione, il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico entro le successive 48 ore a proprio carico e spese con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche e nel rispetto della medesima disciplina e compiti.**

Art. 11 – Danni

- 1. In caso di danni cagionati direttamente o indirettamente dai distributori restano salvi i diritti dell'Amministrazione concedente al risarcimento e alla rimessa in pristino di quanto danneggiato a spese del concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il concedente , addebitando la spesa allo stesso concessionario.**
- 2. Del pari tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza , imprudenza o imperizia del concessionario , ovvero per abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso di cose ivi esistenti , sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà , altresi, rifondere al Comune delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati . In mancanza ,tali spese verranno comunque addebitate al concessionario alla cessazione dell'utenza.**

3. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta al Comune o comunque all'atto di riconsegna degli spazi stessi.
4. E' altresì esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori o dei corrispettivi della vendita dei prodotti in essi contenuti.

Art. 12 – Verifiche e lavori

1. Durante il periodo di durata della concessione il Comune ha il diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo avvertimento del concessionario, che, tuttavia, non può rifiutarli.
2. In caso si debbano allontanare le apparecchiature per i lavori di cui al precedente punto, potrà essere individuato, nell'ambito dell'edificio, altro spazio ritenuto idoneo per la momentanea sistemazione degli apparecchi che dovranno essere sistemati a cura e spese del Comune.
3. Ove non sia possibile trasferire il distributore automatico in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessivo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art. 13 - Vendita dei prodotti

1. L'approvvigionamento e il rifornimento dei distributori automatici, nonché la periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori sono a cura e carico e sotto la piena responsabilità del concessionario.
2. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono corrispondere ai prezzi approvati dagli organi competenti.
3. L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione medesima da parte dell'Amministrazione.

Art. 14 – Oneri di gestione

1. Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, forza motrice, riscaldamento acqua, nettezza urbana sono a carico del Comune, che provvede al recupero mediante quota forfettizzata del canone concessivo.

Art. 15 – Imposte e tasse

1. E' carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

Art. 16 – Inadempimento e rilascio coattivo

1. Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista può comportare la risoluzione per inadempimento del rapporto concessivo e l'immediata decadenza dalla concessione; resta fermo l'obbligo del concessionario di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi di saggio che sarà individuato nel decreto concessivo e l'eventuale risarcimento del danno a favore del Comune.
2. Qualora, alla scadenza del rapporto concessivo, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823, comma 2, del Codice Civile.

- 3. L'eventuale occupazione di spazi senza titolo di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento ,comporta l'applicazione di una indennità extraconcessiva determinata in base al canone dovuto secondo le tariffe giornaliere con una maggiorazione di €10,00 (dieci/00) giornaliere.**
- 4. Per le controversie insorte tra concedente e concessionario foro competente è esclusivamente il foro di Castrovillari.**
- 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dal decreto di concessione , sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.**

Art.17- Disciplina transitoria

- 1.La presente disciplina regola fin dall'origine tutti i rapporti in essere con il Comune per la gestione delle apparecchiature automatiche non ancora definite con decreto concessivo.**
- 2. Le ditte che abbiano installato a qualsiasi titolo distributori automatici prima dell'entrata in vigore delle presenti linee , s'intendono autorizzate fino all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio.**

Art. 18. Entrata in vigore

- 1. Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale.**